
ALLEGATO "B" ALLA RACCOLTA N. 9410
STATUTO DEL CONSORZIO DENOMINATO
"CONSORZIO ASCOM PROMOZIONE IMPRESE"
TITOLO I°

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1 - Promosso dalla Associazione dei Commercianti degli Operatori Turistici e dei Servizi della Provincia di Bologna, aderente alla Confcommercio, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, è costituito in Bologna un Consorzio, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile, denominato:

"CONSORZIO ASCOM PROMOZIONE IMPRESE"

Art. 2 - Il Consorzio ha sede in Bologna.

E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece all'Assemblea dei consorziati deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - La durata del Consorzio é fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Essa potrà essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea dei consorziati.

Art. 4 - Il Consorzio non ha fini di lucro.

Esso agisce quale organo di coordinamento e mandatario dei consorziati.

In particolare il Consorzio potrà svolgere ogni attività per promuovere, agevolare e sviluppare le iniziative dei consorziati rivolte alla promozione delle manifestazioni, concorsi

ed operazioni a premio, come disciplinate dal D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consorzio ha una funzione disciplinatrice e di coordinamento delle attività dei consorziati e non svolge attività esterna.

Per le obbligazioni assunte per conto di singoli consorziati risponderanno questi ultimi solidalmente con il fondo consorziale.

L'attività che il Consorzio svolge nei riguardi dei consorziati è gratuita non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva di reddito. Non avendo fini di lucro, eventuali utili realizzati dal Consorzio saranno interamente utilizzati per attività promozionali dei consorziati mentre le perdite per le attività svolte dalle società consorziate saranno esclusivamente a loro carico prescindendo dalla quota consorziale.

TITOLO II°

I soci

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato.

Sono **soci fondatori** del Consorzio: l'"Associazione dei Commercianti, degli Operatori Turistici e dei Servizi della Provincia di Bologna" (in sigla: ASCOM - Bologna), la "CEDASCOM S.p.a." e il "CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATO DELL'ASCOM DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA S.R.L." in sigla "CAF IMPRESE ASCOM BOLOGNA E PROVINCIA S.R.L.".

Sono **soci ordinari** del Consorzio le imprese e gli enti aderenti all'Associazione dei Commercianti degli Operatori Turistici e dei Servizi della Provincia di Bologna e che ne facciano domanda.

Sono **soci aderenti** le altre imprese, in qualunque forma costituite, che facciano domanda di adesione al Consorzio.

Art. 6 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consorzio specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b) l'attività svolta;
- c) l'iscrizione all'Associazione dei Commercianti degli Operatori Turistici e dei Servizi della Provincia di Bologna.

Le persone giuridiche dovranno specificare, oltre alle indicazioni dei punti b) e c), la ragione sociale, la sede, il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza del loro legale rappresentante.

Sull'accoglimento della domanda decide inderogabilmente il Consiglio direttivo.

L'impresa richiedente l'ammissione dovrà preventivamente dichiarare di accettare le norme che regolano il consorzio, dichiarare espressamente di accettare tutte le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo dalla data di costituzione del consorzio ed assumere tutte le obbligazioni già assunte dagli altri consorziati.

Con la delibera di ammissione il Consiglio Direttivo può stabilire la quota di partecipazione al fondo consortile spettante all'impresa ammessa e modificherà conseguentemente le quote di spettanza degli altri consorziati, fissando ove lo ritenga ogni ulteriore condizione.

Art. 7 - L'eventuale socio persona giuridica che per motivi esterni al Consorzio modificasse il proprio Amministratore Unico o Delegato deve segnalare tale variazione al Consorzio.

Nel caso in cui il rappresentante di una consorziata non dovesse più far parte o non avesse più alcun incarico all'interno della società consorziata, quest'ultima dovrà nominare un nuovo rappresentante.

Art. 8 - Oltre che nei casi previsti per legge può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

È facoltà dei consorziati recedere dal Consorzio in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consorzio; in questo caso il recesso del rapporto si intende esecutivo dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Consorzio.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Al socio receduto non spetta il rimborso della quota che andrà ad incrementare il fondo consortile.

Art. 9 - Oltre che nei casi previsti per legge può dal Consiglio Direttivo essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che ha perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente il Consorzio;
- c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- d) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempia puntualmente agli obblighi assunti verso il Consorzio o verso nominativi proposti dal Consorzio stesso;
- e) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;
- f) che è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta.

Nel caso d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, all'adempimento e l'esclusione potrà aver luogo se l'inadempienza è protratta per 30 (trenta) giorni da tale data.

Art. 10 - Nel caso di decesso di uno dei soci, imprenditore individuale, il Consorzio potrà continuare con gli eredi o legatari della di lui quota consortile, purché essi abbiano i requisiti per la ammissione e questi vi acconsentano. Essi

entro 3 mesi dal decesso dovranno indicare quello di loro che assumerà le qualità di socio.

Art. 11 - Il socio receduto o escluso e la persona giuridica posta in stato di liquidazione avranno diritto soltanto al rimborso della quota di capitale versato; gli eredi o legatari del socio defunto quando non trova applicazione l'articolo che precede, avranno diritto al solo rimborso del capitale versato.

TITOLO III°

Patrimonio sociale

Art. 12 - Il fondo consortile é illimitato ed é formato da quote del valore nominale di euro 5 (cinque) cadauna. Tutti gli associati possono essere tenuti a versare annualmente al fondo consortile un contributo associativo annuale determinato dal Consiglio Direttivo per quanto attiene l'importo.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre fissare, se necessario, dei contributi straordinari in misura fissa a carico delle consorziate per far fronte alle spese.

Il singolo associato dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

Il patrimonio del Consorzio é costituito, a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi od in previsione di futuri oneri:

- a) dal fondo consortile;
- b) dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente stabilite con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da qualunque altro fondo.

TITOLO IV°

Organi del consorzio - Funzionamento

Art. 13 - Sono organi del Consorzio:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea.

Art. 14 - Il Presidente del Consorzio é scelto dall'Assemblea e rimane in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma legale e rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi, anche in giudizio. Egli é competente a:

1. nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio é parte;
2. rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;
3. convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;

4. dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
5. eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
6. vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate, se nominato, dal Vicepresidente o in assenza dal Consigliere più anziano per carica.

Art. 15 - Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo il quale ha tutti i poteri, nessuno escluso, di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo sarà composto da n. 5 (cinque) membri eletti tra i rappresentanti delle consorziate e nominati dall'Assemblea sulla base di una lista di n. 7 (sette) nominativi presentata dai Soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica a tempo indeterminato ed è presieduto dal Presidente del Consorzio. L'organo amministrativo può rilasciare deleghe o procure ad negotia per specifici atti anche a non soci. Ai componenti del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo sarà validamente costituito con la presenza di almeno 2 (due) componenti oltre il Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; a parità di voti è valida la deliberazione per la quale ha votato il Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione scritta del Presidente inviata per lettera, fax o posta elettronica con un preavviso inviato almeno 2 giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni qual volta sia ritenuto opportuno e necessario o qualora ne faccia richiesta un singolo consigliere. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno dal Presidente entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio consortile per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo. L'esercizio consortile si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede del Consorzio o altrove purchè in Italia.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide anche se tenute con sistemi di videoconferenza e/o audioconferenza.

Di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale che verrà trascritto in apposito libro.

Art. 17 - L'Assemblea:

- a) nomina il Presidente;
- b) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- c) delibera su ogni argomento sottopostole dal Consiglio Di-

rettivo.

Art. 18 - L'Assemblea dei consorziati é composta da tutti i titolari delle consorziate che possono farsi rappresentare da un altro consorziato con delega scritta.

Il diritto di voto é determinato in base alle quote possedute.

L'Assemblea potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano. L'Assemblea é convocata con avviso personale da inviare per raccomandata, a mezzo fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo e contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole dei soci fondatori e della maggioranza dei soci ordinari e aderenti presenti.

Delle deliberazioni dell'Assemblea é redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario all'uopo nominato dagli stessi.

I Verbali sono conservati presso apposito registro e di essi possono prendere conoscenza i consorziati.

Art. 19 - Il Consorzio, per il miglior perseguimento delle attività rientranti nell'oggetto consortile si avvarrà dell'attività di supporto tecnico ed amministrativo dei soci fondatori Associazione dei Commercianti degli Operatori Turistici e dei Servizi della Provincia di Bologna e CEDASCOM SPA.

Art. 20 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio potrà eventualmente essere disciplinato da un regolamento interno approvato dal Consiglio direttivo e presentato all'Assemblea per presa d'atto.

TITOLO V°

Scioglimento - Clausola arbitrale - Rinvio

Art. 21 - Il Consorzio si scioglie per deliberazione dell'Assemblea per le cause previste per legge.

Art. 22 - La liquidazione del Consorzio e del patrimonio é compiuta da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea. I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e possono vendere anche in blocco i beni che costituiscono il fondo consortile, fare transazioni e compromessi. Essi rappresentano il Consorzio anche in giudizio. Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, i liquidatori redigono un rendiconto finale e ripartiscono l'eventuale residuo attivo tra i consorziati in proporzione e sino alla quota a ciascuno assegnata.

Art. 23 - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci ed il Consorzio o i suoi amministratori e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della

Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia di Bologna che designerà tra l'altro anche il Presidente.

Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c..

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La decisione del collegio sarà insindacabile.

Art. 24 - Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del C.C. sui consorzi.

Firmato: Enrico Postacchini

" : Lambertini Gilberto

" : Marco Piana

" : GIUSEPPE MONTALTI Notaio